**N. 07703/2009 REG.DEC.**
**N. 00772/2008 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**DECISIONE**

sul ricorso numero di registro generale 772 del 2008, proposto da:
Magli Emanuele, rappresentato e difeso dall'avv. Giovambattista Sgromo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ferdinando di Savoia 3;

***contro***

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione I ter n. 06094/2007, resa tra le parti, concernente DESTITUZIONE DAL SERVIZIO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il consigliere Manfredo Atzeni e udito l'avv. Giovambattista Sgromo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, il sig. Emanuele Magli, assistente della Polizia di Stato, impugnava il provvedimento n. 335-D/55853 in data 29/10/2001 con il quale il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, su conforme parere del Consiglio Provinciale di Disciplina in data 4/9/2001, gli aveva comminato la sanzione disciplinare della destituzione.

Lamentava:

1) violazione art. 19, 4 comma, del DPR n. 737 del 1981; violazione del diritto di difesa e del contraddittorio;

2) violazione del combinato disposto di cui agli artt. 108 e 149 del DPR n. 3 del 1957; e art. 31 del DPR n. 737 del 1981;

3) violazione art. 20, 5 comma, del DPR n. 737 del 1981; violazione del diritto di difesa e contraddittorio;

4) Violazione art. 3 della legge 241/1990 per difetto e/o superficialità della motivazione;

5) inutilizzabilità degli atti di indagine del procedimento n. 4880/71996 giusta ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 27.8.1997; violazione dell'art. 15, 1 comma, Cost.;

6) nel merito: infondatezza fattuale e giuridica dell'accusa.

Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione I ter, respingeva il ricorso

Avverso la predetta sentenza insorge il sig. Emanuele Magli chiedendo il suo annullamento o riforma, previa sospensione, con ogni conseguenza di legge.

Con ordinanza n. 6661 in data 16 dicembre 2008 è stata respinta l'istanza cautelare.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica chiedendo la declaratoria dell'inammissibilità ovvero il rigetto dell'appello.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'appellante, assistente della Polizia di Stato, è stato destituito dal servizio in quanto è risultato sovvenzionato da un esponente di un'associazione criminale per seguire le pratiche per l'acquisto della cittadinanza o per il rilascio della patente e del passaporto, ed anche per intervenire in occasione di controlli o sequestri da parte delle forze dell'ordine; il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su conforme parere del Consiglio Provinciale di Disciplina di Roma, ha ritenuto che tali fatti denotassero la più assoluta mancanza del senso dell'onore e della morale arrecassero un grave pregiudizio

all'amministrazione, e che il suo comportamento, oltremodo riprovevole, oltre ad essere inconciliabile con le funzioni demandate dalla legge al dipendente della Polizia di Stato, sia pregiudizievole per il servizio e per l'amministrazione, disponendo quindi la sua destituzione.

La relativa impugnazione è stata respinta dai primi giudici, la cui sentenza è stata ritualmente appellata.

2. L'appellante è stato assolto in sede penale dall'imputazione mossa nei suoi confronti per gli stessi fatti posti a base del provvedimento impugnato in quanto le intercettazioni fatte valere dall'accusa sono state dichiarate inutilizzabili nell'ambito di quel processo, non essendo state autorizzate nelle forme di legge.

L'appellante ritiene quindi che le stesse non possano essere utilizzate nell'ambito del procedimento disciplinare.

Osserva il collegio che l'appellante intende sollevare il problema dei rapporti fra processo penale e procedimento disciplinare, per sostenere la tesi secondo la quale qualora eventuali errori nella procedura di acquisizione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria rendano le stesse inutilizzabili nel procedimento penale quanto acquisito irregolarmente non sarebbe utilizzabile neanche in sede amministrativa.

La tesi è discutibile, ed osserva il collegio come C. di S., VI, 1 settembre 2000, n. 4647, abbia affermato che le intercettazioni telefoniche, conseguite nell'ambito di un processo concluso con il

patteggiamento, nel quale quindi nemmeno sia stato affrontato il problema della loro corretta acquisizione, siano utilizzabili nel procedimento disciplinare.

Peraltro, una più approfondita disamina della problematica è superflua, nell'ambito della presente controversia.

L'appellante, infatti, non contesta la materialità dei fatti sui quali si basa il provvedimento, oggetto del giudizio.

Egli non contesta di avere intrattenuto rapporti con un cittadino straniero, sul quale gravano pesanti sospetti circa la sua appartenenza ad organizzazione criminale straniera, nell'ambito della quale rivestirebbe anzi un ruolo preminente.

Le sue contestazioni riguardano, in realtà, il contenuto di tali rapporti e lo spirito nel quale si sono svolti.

L'appellante nega, infatti, esclusivamente il suo coinvolgimento nei disegni criminosi del cittadino straniero, sostenendo di essersi interessato ad alcune sue pratiche per mera cortesia personale.

L'appellante nega anche di avere ricevuto denaro per tale attività, ma anche tale precisazione è irrilevante.

Tale elemento è stato contestato in sede penale (l'imputato è stato accusato di corruzione) ma non è stato oggetto di accertamento in sede disciplinare, come sottolineato dallo stesso appellante il quale rileva come anche l'istruttoria abbia precisato il fatto che non sia emerso con certezza che egli abbia ricevuto denaro o altre ricompense a fronte dei favori fatti.

La proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina è, al riguardo, univoca, in quanto conferma che non sono emersi elementi utili a confermare denaro o altre ricompense a fronte dei favori fatti (eccetto il dono costituito da un giubbotto di marca).

Deve quindi ritenersi che il provvedimento di destituzione nelle premesse faccia improprio riferimento all'accusa penale, ma chiarisca la volontà ivi contenuta richiamando la proposta del Consiglio di Disciplina, il quale sottolinea l'estrema inopportunità del comportamento dell'incolpato anche a prescindere dal fatto che abbia ricevuto un compenso.

In conclusione, deve essere rilevato che l'appellante non contesta di avere intrattenuto rapporti con il cittadino straniero di cui si tratta e non contesta di avere prestato il proprio interessamento in relazione alle pratiche amministrative, giacenti presso gli uffici della Polizia di Stato, che lo riguardavano; contesta di avere svolto tale attività in cambio di denaro o altri favori, ma l'elemento, pur impropriamente richiamato, non risulta costituire presupposto del provvedimento impugnato.

Di conseguenza, la controversia non riguarda il materiale svolgimento dei fatti, pacifico, ma la loro valutazione ai fini disciplinari, ed è quindi irrilevante la problematica relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni di cui si discute.

L'argomentazione appena riassunta deve, di conseguenza, essere disattesa.

3. In base alle stesse considerazioni deve anche essere respinta l'ulteriore censura, con la quale l'appellante lamenta l'omessa considerazione del decreto di archiviazione, emesso a seguito del processo penale, e della stessa condanna al risarcimento dei danni per ingiusta detenzione, da lui ottenuta.

Deve essere infatti ribadito come il provvedimento impugnato si basi un presupposto non coincidente con quelli considerati nel processo penale, ed in quello di riparazione ad esso conseguito.

4. Per le stesse argomentazioni, non può essere condivisa la censura di difetto d'istruttoria, motivata con il fatto che il funzionario istruttore non ha ritenuto necessario acquisire la testimonianza del suddetto cittadino straniero, nel frattempo resosi irreperibile.

I rapporti con quest'ultimo, come più volte sottolineato, non sono contestati, esclusa solo l'eventuale dazione di denaro, ininfluente per l'assunzione del provvedimento disciplinare.

L'appellante aveva quindi l'onere di chiarire quale utile contributo avrebbe fornito alle indagini l'adempimento invocato, oltre tutto assai difficilmente eseguibile nelle descritte condizioni di fatto.

Allo stesso modo, l'appellante non giustifica l'utilità dell'acquisizione dell'integrale fascicolo del procedimento penale.

La censura di difetto di istruttoria deve, di conseguenza, essere respinta.

5. Infine, l'appellante sostiene l'irragionevolezza del provvedimento di destituzione alla luce delle circostanze accertate.

Neanche questa censura può essere condivisa.

L'appellante, appartenente alla Polizia di Stato, ha svolto attività presso gli uffici della medesima in favore di un cittadino straniero accusato di reati gravissimi con il quale intratteneva rapporti particolarmente confidenziali.

L'appellante ha totalmente omesso di accertare l'opportunità dell'intervento in relazione all'affidabilità del soggetto favorito, in tal modo provocando il proprio coinvolgimento in una vicenda di ampia rilevanza penale.

Afferma il collegio che anche la semplice negligenza e l'omesso controllo in un caso di tale delicatezza siano sufficienti a far venire meno il necessario rapporto di fiducia fra l'amministrazione e l'agente di pubblica sicurezza.

La scelta conclusiva, consacrata nel provvedimento, oggetto del giudizio, non appare quindi irragionevole.

6. L'appello deve, in conclusione, essere respinto.

In difetto di costituzione della parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

respinge l'appello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio

2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giovanni Ruoppolo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE** **IL PRESIDENTE**

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione